



COMUNE DI TEOI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 **Istituzione della tassa annuale**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", disciplinata dal D.Lgs. 15/11/1993, N°. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia, integra la disciplina legislativa dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo, ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte, lasciate alla potestà regolamentare dell'ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 3 **Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982, N°. 915, ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai

fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art 4 Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana. (art 58 D.L. 507/93)

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 6, comma 3" rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59 comma 2" del D.Lgs. 507.

Art.5 Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al successivo art. 6 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. (art 63, comma 1)

Art. 6. Presupposto della tassa.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 4, comma 1 e 2. (art 62, comma 1 del D.L. 507/93)

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e del fabbricato. (art 62 c 1 del D.L. 507/93)

3. Nelle zone di cui all'art. 4, secondo comma, nelle quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza dal punto di ritiro è superiore a mt. 400. (art 59 c 2 del D.L. 507/93)

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi articoli 14 e 18, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

Art. 7
Locali e aree tassabili

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 14 del 18.06.2004)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terra, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso che a titolo esemplificativo sono elencati nell'allegato (A).

2. Si considerano aree tassabili tutte le aree scoperte di pertinenza dei locali e fabbricati di cui al comma 1 e le aree scoperte comunque utilizzate per le attività di cui all'allegato (B).

3. Le aree scoperte adibite a verde sono esenti. (art 66 c 1 del D.L. 507/93 e art. 17 del D.L. 373/95 art. 3 della L. 549/95)

~~4. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite individuate nell'art. 62 del D.Lgs 507/93 sono computate in ragione del 50%. (art 66 c 2 del D.L. 507/93 e art. 17 del D.L. 373/95 e art. 3 della L. 549/95) comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 29.9.1997 n. 328 convertito dalla Legge 29.11.1997 n. 410.~~

4 bis. Le aree scoperte accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali non sono tassabili.

Le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva, e quelli accessori e pertinenziali delle stesse sono, invece, tassabili per intero.

5. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

6. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

7. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti e di attrezzature.

8. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata dal Tecnico comunale in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

9. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta nella misura del 50%, fermo restando che tale riduzione viene accordata a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea

documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

Art. 8 **Calcolo delle superfici**

1. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

2. La superficie tassabile è misurata:

per i locali: sul filo interno dei muri;

per le aree: sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate.

3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o ai mappali asserviti all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 9. **Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonchè quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono inoltre soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono abitualmente destinati non possono produrre rifiuti ed elencati a titolo esemplificativo nell'allegato (C)

- i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5 e 5 ter del D.Lgs. 507/1993 e art. 17 del D.L. 373/95)

- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali od a servizi per quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

Art. 10 **Parti comuni dell'edificio**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.lgs. 507/93.

2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già presentate, in base al precedente ordinamento, sono presentate entro il 30/9/1996, (in sede di prima applicazione, poi il 20 gennaio di ciascun anno) ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.

Art. 11

Locali in multiproprietà

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 14 del 18.06.2004)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri produttivi e commerciali integrati, in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa rifiuti dovuta dal 1° gennaio 1997, per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

~~2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro produttivo o commerciale integrato. Comma abrogato dall'art. 2, comma 4-quater deò D.L. 25.11.1996 n. 599 – convertito dalla L. 24.1.1997 n. 5.~~

2 bis E' in facoltà dell'ufficio tributi del Comune chiedere al soggetto che gestisce le parti comuni, l'elenco degli occupanti o detentori delle aree e dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

TITOLO III TARIFFAZIONE

Art. 12 Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata e dà diritto allo sgravio del tributo per il restante periodo annuo.

3. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data non indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 13 Esenzioni

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15/1/1993, N°. 507 sono esenti dal tributo dall'1/1/96:

a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio economiche attestate dal servizio di assistenza sociale e previa determinazione della Giunta Comunale.

2. L'agevolazione, una volta concessa, ha effetto dal bimestre solare successivo e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste previa attestazione del servizio di assistenza sociale.

3. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

Art. 14 Riduzioni di tariffa

1. ~~La tariffa unitaria della tassa è ridotta ai sensi dell'art. 66, comma 3, di un importo pari al 33% nel caso di abitazioni con unico occupante adibite a dimora abituale aventi una superficie superiore ai 35 mq. utili, escluse le pertinenze. (comma soppresso con delibera di C.C. n. 2 del 19/2/2004)~~

2. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nei casi di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, salvo accertamento da parte del Comune;
- b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

3. Le riduzioni di cui al comma 2 saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento annuale da parte dell'ufficio tributi dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, e avranno effetto dal bimestre successivo alla domanda.

4 Il contribuente ha l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono applicabili le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'articolo 76 del D.Lgs 507/93.

5. La riduzione di cui al comma 1 sarà, a partire dal 1° gennaio 1996, concessa d'ufficio e con decorrenza annuale dal Comune ai residenti che saranno nella condizione richiesta.

6. Verrà attribuita una riduzione annua della Tassa pari ad Eu. 30,00 per gli utenti che autorizzano il posizionamento del cassonetto nel terreno di proprietà. *(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 2 del 19/2/2004)*

Art. 15

Riduzioni per attività produttive commerciali e di servizio

~~1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15/1/1993, N°. 507 la tariffa della tassa è ridotta, dall'1/1/1996, nei seguenti casi:~~

~~a) attività produttive commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti. L'agevolazione tariffaria è concessa in misura pari alla percentuale di minor produzione di rifiuti riscontrata o dimostrata.~~

~~b) utenti che dimostrino di avere effettivamente avviato al riutilizzo residui di produzione e di consumo. L'agevolazione tariffaria è concessa in misura pari alla percentuale di residui di produzione e di consumo avviati al riutilizzo, rispetto a quelli complessivamente prodotti, riscontrata o dimostrata.~~

~~2. Le summenzionate agevolazioni tariffarie sono concesse, dalla Giunta comunale, in base a motivata istanza dei titolari delle attività e qualora l'istruttoria del tecnico comunale dia esito positivo. A tal fine dovrà essere prodotta adeguata documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.~~

(abrogato con deliberazione di C.C. n. del 21.02.2005)

1. Le imprese che per lo smaltimento di tutti i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese e tramite ditte autorizzate ad effettuare tale operazione hanno diritto ad una riduzione tariffaria nella misura del 99%.

2. Le imprese che intendono beneficiare di tale riduzione provvedono nella denuncia originaria di inizio occupazione o in una successiva di variazione alla dichiarazione di smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati, indicando specificatamente le superfici di produzione, allegando copia della convenzione e/o del contratto stipulato con le ditte incaricate del servizio. Annualmente tali imprese saranno tenute a presentare copia delle fatture inerenti il servizio di smaltimento in proprio o altra idonea documentazione ove risulti la sussistenza del presupposto per la riduzione della tariffa sopra indicato, dietro specifica richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune.

3. Il mancato adempimento dell'esibizione della convenzione e/o del contratto in essere con le ditte autorizzate ovvero l'utilizzo, da parte delle imprese che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti, del servizio pubblico per la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti medesimi comporterà la decadenza dal beneficio della riduzione tariffaria e l'applicazione della tariffa piena stabilita per la categoria di riferimento.

(introdotto con deliberazione di C.C. n. del 21.02.2005)

Art. 16.

Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. A partire dal bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale vengono concesse le esenzioni e riduzioni di cui agli artt. 13, 14 e 15, è individuato, nella parte spesa un apposito capitolo dotato di stanziamento, e da finanziare con proventi diversi dalla tassa in oggetto, corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.

Art. 17.

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 4, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i 30 giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione o le cause che l'hanno impedita.

Art. 18

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della taxa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19

Gettito del tributo

1. La tariffa della taxa è determinata, con atto del Consiglio Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, dall'art. 67, comma 3 del decreto 507/1993.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 20

Tariffazione per il 1995

1. La taxa è individuata fino al 31/12/1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite e in base all'uso a cui sono destinati. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione.

2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, per gli anni 1994 e 1995 e successivi è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art.21

Tariffazione dall'1/1/1996

1. La taxa è commisurata a partire dall'1/1/1996 alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie

imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui ai commi precedenti deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento della copertura minima obbligatoria del costo.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formulerà eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamento integrativi.

Art. 22

Definizioni per la determinazione delle tariffe unitarie

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) **Coefficiente di produttività specifica**

E' rappresentato dalla quantità unitaria (su ogni metro quadrato di superficie) di rifiuti urbani ed assimilati prodotta annualmente da ciascuna attività o gruppo di attività che producono rifiuti simili per caratteristiche qualitative - quantitative. Ogni attività produttiva ha un proprio coefficiente di produttività specifica.

b) **Coefficiente medio di produttività specifica**

Rappresenta la quantità unitaria (su ogni metro quadrato di superficie) prodotta da tutti gli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. E' una quantità media che si ottiene dividendo tutti i rifiuti raccolti per il totale delle superfici sottoposte a tassa

c) **Indice di produttività specifica**

Esprime la differenza tra la produzione dei rifiuti di ciascuna attività o gruppo di attività omogenee rispetto alla produzione media di tutti gli utenti.

Si ottiene dividendo il coefficiente a) per il coefficiente b).

d) **Quota convenzionale di copertura del costo del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

S'intende la quota del costo complessivo del servizio che il Comune intende finanziare con il gettito della tassa RSU.

Il costo del servizio è l'ammontare complessivo della spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi determinato come previsto dall'art. 61 del D.Lgs. N°. 507/1993.

La quota convenzionale può variare da 0,7 a 1. La percentuale da applicare è decisa annualmente con l'approvazione delle tariffe della tassa RSU.

e) **Tariffa media convenzionale**

Si ottiene dividendo il gettito totale della tassa RSU per il totale delle superfici sottoposte a tassa.

f) **Coefficiente di qualità**

Rappresenta un parametro **k** che consente di adeguare la tariffa unitaria di ogni attività o gruppi omogenei di attività alla qualità dei rifiuti da esse prodotti. Nel caso in cui la qualità del rifiuto comporti un costo di smaltimento superiore al costo medio, le tariffe unitarie possono essere aumentate moltiplicandole per un valore **k** superiore a **1**. Nel caso inverso le tariffe possono essere ridotte moltiplicandole per un valore di **k** inferiore a **1**.

Il coefficiente **k** può variare da **0,8** a **1,2** e la sua applicazione è deliberata annualmente insieme all'approvazione delle tariffe della tassa RSU.

Art. 23

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa possono essere determinati attraverso un'apposita rilevazione, attuata nel territorio comunale su campioni adeguatamente rappresentativi, da eseguirsi con frequenza almeno quinquennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di tale rilevazione, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

Art. 24

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica e caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Ciascuna classe di contribuenza così individuata, è caratterizzata:

a) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica **In**;

b) da un proprio valore **Kn** del coefficiente di qualità **k**.

Art. 25

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, le tariffe unitarie (**Tn**) espresse in lire al metro quadrato (€/mq) per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$\mathbf{T_n = K_n \times I_n \times T_m(\text{tariffa media convenzionale})}$$

con arrotondamento alle 10 lire

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a) rideterminazione annuale della tariffa media **Tm**, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quinquennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produzione specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 23 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza di cui all'art. 24;

c) revisione almeno quinquennale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, ovvero da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimenti definitivo.

3. E' consentito nell'arco del quinquennio l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale.

Art. 26 **Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993, N°. 507, sulla base dei criteri di cui all'art. 68 del D. lgs 507/93 e agli articoli precedenti del presente regolamento, si applicano le sotto indicate classi, esse pure determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente regolamento della tassa:

<u>CLASSI</u>	<u>descrizione</u>
Cat. I	Locali uso abitazione e loro dipendenze;
Cat.II	Uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie;
Cat.III	Esercizi commerciali, negozi, magazzini, depositi, parrucchieri, barbieri, lavanderie, tintorie, esercizi affini;
Cat.IV	Alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie, campeggi;
Cat.V	Collegi, convitti, istituti religiosi, case di riposo, ospedali, case di cura;
Cat.VI	Teatri, cinematografi, circoli, sale da ballo;
Cat.VII	Stabilimenti industriali, laboratori artigianali;

Art. 26/Bis **Tariffazione per la Categoria I – a decorrere dall'1/1/2004** *(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 2 del 19/2/2004)*

1. A decorrere dall'1/1/2004 la tariffazione relativa alla Categoria I – Locali uso abitazione e loro dipendenze viene applicata prendendo a riferimento due diversi parametri: uno relativo alla superficie dei locali e l'altro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. A tal fine la Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, potrà stabilire le diverse percentuali di incidenza dei parametri sopra indicati.

3. La tariffa relativa al parametro della superficie viene calcolata prendendo a riferimento la tariffa base relativa alla Categoria I, ricavata dal conteggio effettuato in base agli articoli precedenti, riducendola secondo la corrispondente percentuale di incidenza.

4. La tariffa relativa al parametro corrispondente ai componenti il nucleo familiare, viene desunta stabilendo una quota unitaria a persona in grado di coprire il minore introito derivante dalla riduzione della tariffa di cui al comma precedente.

5. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire riduzioni della tassa dovuta ai sensi dei commi precedenti nel caso di abitazioni con unico occupante entro i limiti del 20%.

Art. 27

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita dal 1° Gennaio 1996 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.n. 507/1993. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e mediante versamento su c/c postale di tesoreria con il medesimo modello di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15/11/1993, N°. 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento va effettuata con le medesime modalità.

4. In caso di occupazione abusiva o di fatto, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

6. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili),

nonchè quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

TITOLO IV PROCEDURE E SANZIONI

Art. 28 Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 D.Lgs. 507/1993, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo dell'Ufficio postale, all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, N. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafe di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti. (art 70 c 6)

5. Sono valide, ai soli fini della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Art. 29 Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui al primo comma dell'articolo precedente ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'articolo precedente, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte e delle agevolazioni previste agli articoli 12, 13, 14, 17, e 18. (art 70 c 2)

Art. 30 Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/1993. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A) Registro cronologico di tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

2. Il registro può essere costituito da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche.

Art. 31 **Rimborsi**

1. I rimborsi spettanti ai contribuenti per i casi previsti dal 6° comma dell'articolo 59 e dell'art. 75 del decreto 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti (7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento), sono operati mediante riduzione dell'importo scritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge con le procedure previste dal D.P.R.28/1/1988, N°. 43.

Art. 32 **Sanzioni e interessi**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, e determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi (7% sem. ecc.) ed accessori.

Art. 33 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ALLEGATI:

- A) SUPERFICI TASSABILI**
- B) AREE TASSABILI**
- C) LOCALI ED AREE CHE PER LORO NATURA O PER L'USO AL QUALE SONO ABITUALMENTE DESTINATI NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI**

oo

ALLEGATO A)

Superfici dei locali comunque tassabili ai sensi dell'art.7

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc. con altezza superiore a mt. 1,50) escluse le stalle, fienili e serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali- dalle associazioni culturali, politiche o sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole, (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizio, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ALLEGATO (B)

Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonchè alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonchè l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

ALLEGATO (C)

locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono abitualmente destinati non possono produrre rifiuti:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt. 1,50;
- c) le parti comuni del condominio di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 1117 del Codice Civile (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti ed i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici i cortili ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature ed i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini), ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
- d) balconi e terrazze scoperte;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che gli impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) unità immobiliari prive di mobili e/o di utenze (acqua, luce, gas);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonchè le relative aree accessorie o cortilive non adibite a giardino o a parco;
- i) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- j) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili)